



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio VIII
Ambito territoriale per la provincia di Benevento

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta di inserimento in GaE per gli AA.SS. 2019/2022, prot. n. 6290 del 23/12/2019, presentata dalla candidata IACONO Maria nata a Napoli (NA) il 01/07/1975 relativamente alle classi di concorso **AAAA-EEEE**;

VISTA la sentenza del T.A.R. del Lazio (Sezione Terza Bis) pubblicata il 13/11/2018 n.10913/2018 che accoglie il ricorso collettivo RG 9899/2018 - cui ha aderito anche la Sig.ra IACONO Maria inteso ad ottenere, previo annullamento *in parte qua* del Decreto MIUR n. 506 del 19/06/2018, il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento, da parte di coloro che, già in precedenza presenti nelle GAE, ne siano stati depennati in seguito alla mancata presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza;

CONSIDERATO che la suddetta sentenza accoglie il ricorso sul presupposto che *“il re-ingresso in graduatoria è permesso soltanto a coloro i quali già facevano parte delle graduatorie, pur essendone stati cancellati in occasione di un aggiornamento pregresso, e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale graduatoria, atteso che gli inserimenti “ex novo” sono da ritenersi ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge (e che qui non assumono rilievo)”*, in tal modo sottolineando che il diritto al reinserimento è riconosciuto solo a coloro che fossero già precedentemente iscritti in GAE, con esclusione degli inserimenti ex novo;

VISTO il D.M. 374 del 24 aprile 2019 relativo all'aggiornamento delle GaE del personale docente ed educativo per gli AA. SS. 2019/20, 2020/21 e 2021/22 e, in particolare, l'art.1comma 1 lettera b che espressamente prevede *“il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, ai sensi dell' art. 1 comma 1 bis del decreto-legge 7 aprile2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143”*;

CONSIDERATO che, sulla scorta di quanto sopra, questo Ufficio ha proceduto agli accertamenti necessari ad appurare il pregresso inserimento della Sig.ra Iacono Maria nelle Graduatorie Provinciali mediante verifica sia sul Sistema Informativo SIDI del MIUR, sia agli atti dell'Ufficio;

VISTO che da tale verifica è emerso che la Sig.ra Iacono Maria non risulta essere mai stata inserita nelle GaE di alcuna Provincia e che, pertanto, trattasi di “nuovo inserimento” e non già di docente già inserito e poi depennato;

DECRETA

per le motivazioni di cui sopra, la domanda di inserimento in GAE per gli AA.SS. 2019/2022, prot. n.6290 del 23/12/2019, presentata dalla candidata IACONO Maria nata a Napoli (NA) il 01/07/1975 relativamente alle classi di concorso **AAAA-EEEE**, non può trovare accoglimento.

Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente. Il presente decreto è pubblicato sul sito di quest'Ufficio www.uspbenevento.it

Il Dirigente
dott.ssa Monica MATANO

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice dell'amministrazione digitale e normativa connessa